



# COMUNE DI PREDAPPIO

Provincia di Forlì - Cesena

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **26**      Data: **31/03/2017**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE TARIFFE IMU, TASI E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017.

Il giorno **31 Marzo 2017**, alle ore **18.30**, nella apposita sala delle adunanze del Comune si è riunito il consiglio comunale.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
PROF. GIORGIO FRASSINETI	S	FACIBENI LORENZO	S
AMADORI FILIPPO	S	PESTELLI GERMANO	N
CASTORI NATASCIA	S	VALLICELLI GIANCARLO	S
CECCARELLI SETTIMIO	S	MAIELLO MANUELA	S
FLAMIGNI GIANNI	S		
GOLINELLI MARIA	S		
SPAGNOLI CARLO	S		
VALLICELLI MONICA	S		
VENTURI CHIARA	S		

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Partecipa il segretario comunale **DOTT.SSA SILVIA SANTATO**.

Assessore Vetricini Livio: Presente.

Vengono nominati scrutatori i signori: VALLICELLI MONICA, AMADORI FILIPPO, MAIELLO MANUELA.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO **PROF. GIORGIO FRASSINETI**, assume la presidenza della seduta che è pubblica e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera "A";

Dato atto che la proposta di delibera in oggetto è stata sottoposta all'esame della I<sup>a</sup> Commissione Consiliare che in data 27/03/2017 ha espresso il seguente parere:

- Cons. Amadori, Spagnoli
- Cons. Facibeni, Maiello, Vallicelli G.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera "B";

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. 12
- consiglieri favorevoli n. 12
- consiglieri contrari n. 0
- consiglieri astenuti n. 0

### DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione allegata.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: "Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con successiva votazione espressa per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. 12
- consiglieri favorevoli n. 12
- consiglieri contrari n. 0
- consiglieri astenuti n. 0

### DELIBERA

di dichiarare la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMU, TASI E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017.**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU-TASI e TARI;

**VISTA** la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduceva al *comma 26* la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di *comma di chiusura* per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai Comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 é sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

**VISTA** la legge di stabilità anno 2017 (legge n. 232/2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016) che ha esteso, anche per l'anno 2017, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali:

*"Art. 1, comma 42: All'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;*

b) *al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».*

*....."*

**VISTO** quel che prevedeva la legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:

**TASI.**

a) Art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015: viene *eliminata la TASI sulla prima casa*, ( esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) *"(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;

b) Comma 14 lettera c): *riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»”;*

c) Comma 21: *esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”:* “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità' e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

d) Comma 28: *possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%):* comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

e) *Commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato:*  
53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

## **IMU.**

a) Comma 10 lettera b): *“sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;*”.

b) Comma 13: *Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati ( comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla*

loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “

c) Comma 25: Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:”25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'abrogato.”

d) Comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei *macchinari “imbullonati”* (vedi testo sopra riportato).

e) Commi 53 e 54: *riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato* ( vedi testo sopra riportato).

#### **VISTE:**

●La delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/07/2015: "**OGGETTO: Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.)- Approvazione aliquote per l'anno 2015**", che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, con la quale si è provveduto ad approvare la sola aliquota per le abitazioni principali, ed a prevedere un aliquota zero per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e agli altri immobili;

●La delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29/07/2015: "**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015**", che si intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale;

●La delibera C.C. n. 43 del 29/07/2015 recante ad oggetto: "**OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone-fisiche-anno 2015**" che si intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale;

●La delibera C.C. n. 24 del 30/04/2016 recante ad oggetto: "**OGGETTO: Approvazione tariffe IMU, TASI e addizionale comunale IRPEF anno 2016**" che si intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale e con la quale, per l'anno 2016, venivano confermate le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IUC (IMU-TASI) ed addizionale comunale IRPEF relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 esposti nelle precedenti delibere richiamate e nel rispetto di quanto disposto dalla legge di stabilità per l'anno 2016;

**DATO ATTO CHE** nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla Tasi, non si procede all'individuazione dei costi indivisibili da coprire attraverso il gettito Tasi 2017, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

#### **RILEVATO CHE:**

●l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

●l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

#### **VISTO:**

●il "Decreto Milleproroghe", D.L. n. 244 del 30/12/2016 (pubblicato sulla G.U. n. 306 del 30/12/2016) il quale si dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali sia differito al 31 marzo 2017;

**Visto** l'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

## PROPONE

(Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto);

1)Di prendere atto della disposizione “blocca aumenti tariffari” anche per l'anno 2017, contenuta nella legge di stabilità anno 2017 ( legge n. 232/2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016) all'art.1, comma 42;

2)Di **approvare e confermare** pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato nel dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2017, le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IUC (IMU-TASI) ed addizionale comunale IRPEF relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 quali esposti in dettaglio nelle delibere di consiglio comunale n. 41 del 29/07/2015, n. 42 del 29/07/2015 e n. 43 del 29/07/2015 in premessa citate, e che qui si intendono richiamate;

3)di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011, N. 201 convertito nella legge 22/12/2011, n. 214, la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

4)Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune .

5)Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERI: EX ART. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del D.L. 174/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI**

Per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa  
esprime parere: **FAVOREVOLE**

Li, 31/03/2017

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Roberta Pirini

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE**

Li, 31/03/2017

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Massimo Mengoli

---

SI ATTESTA altresì la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Massimo Mengoli

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
F.to PROF. GIORGIO FRASSINETI

**Il Segretario Comunale**  
F.to DOTT.SSA SILVIA SANTATO

---

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **26/04/2017**;

**Predappio, Lì 26/04/2017**

Il Funzionario Delegato  
F.to DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

---

**E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

**Predappio, Lì 26/04/2017**

Il Funzionario Delegato  
DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

---

**ESEGUIBILITA' – ESECUTIVITA'**

La suesesa deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Predappio, li 26/04/2017

Il Funzionario Delegato  
DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI